



Repubblica Italiana Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

**Ragioneria Generale della Regione**

Servizio 1 - Bilancio e Programmazione

e mail: [servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it](mailto:servizio.programmazione.bilancio@regione.sicilia.it)

Prot. n. 2786 /B.01.01

Palermo, li 21/01/2019

**CIRCOLARE N. 3 /2019**

Oggetto: Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. Riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2018.

**ALL' ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**AGLI ASSESSORI REGIONALI**

**AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI  
ASSESSORI REGIONALI**

**ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE**

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI**

**ALLE RAGIONERIE CENTRALI**

**ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO DELLA  
REGIONE SICILIANA**

**ALL' UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL DEVELOPMENT  
SICILIA - Cassa Centrale Regione Sicilia**

**A SICILIA DIGITALE S.p.A.**

**LORO SEDI**

In seguito alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, lo scrivente si accinge alla predisposizione del Rendiconto generale annuale della Regione prescritto dall'articolo 63 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nel quale verranno dimostrati i risultati della gestione 2018 ed al quale sarà allegato, tra l'altro, l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo. Il comma 8 del medesimo articolo 63 dispone che, in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, le Regioni, prima di inserire i residui attivi e passivi nel Rendiconto della gestione, provvedano al riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

Infatti, in ossequio alla su citata disposizione normativa ed al principio contabile generale n.9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione di tutti i residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Per di più nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto occorre illustrare, tra l'altro, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi.

Con la presente, si richiama, in particolare, il disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in base al quale, la Regione è chiamata annualmente ad effettuare il **riaccertamento ordinario** dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre del decorso esercizio finanziario.

Al fine di determinare il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, oltre alla su richiamata ricognizione di tutti i residui attivi e passivi provenienti dai decorsi esercizi finanziari fino al 2017 e non interamente riscossi o pagati al 31 dicembre 2018, codesti Uffici sono chiamati ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi che si sono generati con la gestione dell'esercizio 2018, anche al fine di reimputare i relativi importi sulla base della valutazione della scadenza dell'obbligazione e della relativa spendibilità effettuata dai responsabili della gestione della spesa in attuazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Com'è noto, dal riaccertamento ordinario dei residui sono esclusi quelli derivanti dal **perimetro sanitario** cui si applica il titolo II del medesimo D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Infatti, nell'ambito del bilancio le Regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte in bilancio e le risorse indicate

negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo Servizio Sanitario Regionale.

Con separata nota, verranno impartite apposite disposizioni per la ricognizione dei residui attivi e passivi su capitoli rientranti nel perimetro sanitario, di cui i corrispondenti centri di responsabilità provvederanno a verificare la necessità di mantenimento, ovvero di eliminazione, pur sempre nel rispetto di quanto previsto dal titolo II del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Al termine delle operazioni di riaccertamento non dovranno essere conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Saranno conservati residui attivi corrispondenti alle entrate accertate, esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Parimenti saranno conservati residui passivi a fronte di spese impegnate, liquidate o ritenute liquidabili nel corso dell'esercizio 2018, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate ma non esigibili nel decorso esercizio finanziario, saranno reimputate all'esercizio in cui saranno effettivamente esigibili.

Si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare il contenuto della Decisione n. 4/2018/SS.RR./PARI pronunciata dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio 2017, ed in particolare le irregolarità rilevate sul conto del bilancio relativamente ad accertamenti, residui attivi, impegni e residui passivi, per le motivazioni esposte alle amministrazioni regionali interessate in fase di contraddittorio, che hanno portato ad effettuare le rettifiche al riaccertamento ordinario per l'esercizio 2017 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 31/7/2018. Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesti uffici sulla corretta applicazione dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nella valutazione dei residui attivi e passivi.

#### Residui attivi

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, e di quanto di seguito esposto relativamente alle assegnazioni extra regionali dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme liquidabili al 31.12.2018 da conservare nella gestione dei residui;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2019 e successivi, ripartendo la somma tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. specifica che, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti "a rendicontazione", occorre provvedere al riaccertamento contestuale degli accertamenti, in corrispondenza alla reimputazione dei correlati impegni, assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili negli esercizi successivi.

Particolare attenzione, pertanto, occorre prestare ai residui attivi relativi ad **assegnazioni extra regionali**. Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel caso di trasferimenti "a rendicontazione" erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, come lo Stato, la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente finanziatore, di

erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

Le entrate per assegnazioni dell'Unione Europea sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui la Regione ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari. L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto.

**Si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie realizzate sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extra regionali è l'esistenza di un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui collegati capitoli di spesa.**

Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie relative a programmazioni già concluse, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, limitatamente alle quote extraregionali al netto di eventuali cofinanziamenti regionali. Di seguito si fornisce, a titolo esemplificativo, un riepilogo delle possibili casistiche:

- nel caso in cui la spesa risulta già impegnata e pagata o impegnata ma con impegni in perenzione gli accertamenti relativi, per quanto sopra esposto, devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con il riaccertamento dei residui passivi, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza degli impegni di spesa;
- in caso di spesa non ancora impegnata gli accertamenti correlati devono essere ridotti e l'iscrizione della spesa sarà effettuata contestualmente all'entrata.

A tal fine, le Autorità di gestione dei fondi comunitari, per poter provvedere al riaccertamento dei capitoli di entrata loro assegnati, riceveranno un elenco dettagliato degli impegni oggetto di riaccertamento sui capitoli di spesa della medesima natura fondi, dai quali ricavare i dati delle reimputazioni operate dai Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa, ai quali le medesime Autorità di gestione potranno rivolgersi per ulteriori dettagli.

Inoltre, sarà fornito un elenco degli accertamenti residui sui capitoli di entrata relativi alle risorse U.E. assegnati allo scrivente Dipartimento e allocati nel capo XI, per i quali si chiede di fornire ogni elemento utile al loro riaccertamento. Per quanto riguarda le entrate di provenienza statale del capo XI, con successive interlocuzioni, sarà, eventualmente, richiesta la collaborazione dei Dipartimenti titolari dei capitoli di spesa collegati.

Per quanto riguarda i residui attivi scaturenti da capitoli di entrata riguardanti la programmazione comunitaria 2014-2020, si invita ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e ad adoperarsi affinché ci sia piena corrispondenza tra l'imputazione delle entrate e delle spese relative.

### Residui passivi

La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie. In ogni caso, possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., le spese impegnate nell'esercizio 2018, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio medesimo, per le quali le fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio oppure per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, l'iscrizione del **fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate, nell'entrata degli esercizi successivi. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese correlate.**

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, **le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato negli esercizi interessati sia nella spesa che nell'entrata, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, e le variazioni agli stanziamenti di bilancio in corrispondenza della reimputazione dei residui, gli accertamenti e gli impegni delle relative somme saranno effettuate con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2018 (30 aprile).**

In particolare, relativamente ai **residui passivi di nuova formazione**, come già rappresentato con il prot. 64321 del 10 dicembre 2018, si è provveduto al caricamento dei residui nell'esercizio 2019 per consentire la relativa emissione dei titoli di spesa per tutti gli impegni per cui risultano emessi entro il 31 dicembre 2018 provvedimenti di liquidazione, rendendo disponibile, per ogni impegno, la somma l'importo liquidato eccedente rispetto all'importo dei titoli emessi nel corso dell'esercizio 2018.

Per le restanti somme che, all'atto del riaccertamento ordinario, saranno dichiarate "da mantenere" in quanto considerate esigibili, la firma apposta sulla scheda del relativo impegno corrisponderà alla conferma dell'esistenza della documentazione completa che comprovi il diritto del creditore e dell'avvenuto riscontro sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti, ai termini ed alle condizioni pattuite, e la Delibera di Giunta che approverà il riaccertamento ordinario dei residui, ne costituirà il formale provvedimento amministrativo di liquidazione.

Anche per le somme per le quali dovessero pervenire in Ragioneria i decreti di liquidazione emanati nel corrente esercizio, entro la conclusione delle operazioni di riaccertamento ordinario, si potrà provvedere ad emettere i titoli di spesa dopo il caricamento al sistema informativo dei dati del medesimo riaccertamento.

Si ricorda che, tra le partite oggetto di riaccertamento ordinario non sono riportate quelle relative alle somme perente reiscritte nel corso dell'esercizio 2018 non pagate al 31 dicembre, in quanto annullate nella considerazione che, ai sensi del comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale 8/7/1977, n.47, l'emissione del titolo di spesa sarebbe dovuto avvenire "contestualmente" alla riproduzione in bilancio.

In relazione alle somme attinenti ai **residui di provenienza antecedente il 2018**, saranno distribuiti appositi elenchi, sui quali, per ogni partita, codesti Uffici dovranno indicare la somma da mantenere a residui, con l'indicazione delle ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni, nonché della fondatezza degli stessi, affinché questa Ragioneria Generale possa predisporre la relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera e), del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Si invita ad attenzionare gli impegni degli esercizi 2013, 2014 e 2015 relativi a perenzioni reiscritte in quegli esercizi finanziari e non ancora pagati, invitando codesti Uffici alla eliminazione delle stesse se non corrispondenti ad obbligazioni da liquidare e, nel caso in cui si dovesse rendere necessario il loro mantenimento, a relazionare e documentare detta esigenza.

Si fa presente che le somme non conservate saranno considerate eliminate a conclusione del riaccertamento ordinario, e conseguentemente la Delibera di Giunta ne determinerà il disimpegno, in quanto si tratta di somme considerate già liquidate in esercizi precedenti e che, pertanto, **non possono essere oggetto di reimputazione.**

Per ogni residuo passivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di impegno, dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme residue liquidabili al 31.12.2018 da conservare nella gestione dei residui come sopra specificato, sulla base delle ulteriori valutazioni effettuate sulla scadenza dell'obbligazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate. Le somme eliminate confluiranno nel risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2018 e saranno destinate secondo l'originaria fonte di copertura;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2019 e successivi, ripartendole tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Si rappresenta che dovrà essere posta particolare attenzione alle partite relative ai **capitoli dei limiti d'impegno (capitoli di nota D)** che figurano tra i residui passivi al 31.12.2018.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, della legge regionale 27/02/1992, n. 2, per tali tipologie di spesa, le somme non pagate che non vengono a scadere nell'esercizio cui si riferiscono, andrebbero eliminate in automatico e contabilizzate fra le economie di spesa.

In ossequio ai principi del D.Lgs. n.118/2011 tale eliminazione non viene più operata, ma le singole partite che hanno generato residui al 31.12.2018 vengono sottoposte al riaccertamento ordinario, fermo restando che, in caso di reimputazione, le stesse non potranno comunque essere utilizzate per **nuove obbligazioni** a carattere pluriennale per il restante periodo dell'autorizzazione del limite d'impegno.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla corretta valutazione dei residui passivi derivanti dall'assunzione di impegni di Tipo IP (impegni contestuali all'emissione del titolo di spesa), ed in particolare per quelli già reimputati con i riaccertamenti straordinario ed ordinario dei residui (che presentano nella causale dell'impegno come prime parole "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO", "RIACCERTAMENTO ORDINARIO", o entrambi) che si riferiscono prevalentemente ad impegni su cui le amministrazioni hanno in passato emesso Ordini di

Accreditamento non utilizzati interamente. Anche in questo caso, si invitano codesti Uffici alla eliminazione delle stesse se non corrispondenti ad obbligazioni da liquidare e, nel caso in cui si dovesse rendere necessario il loro mantenimento, a relazionare e documentare detta esigenza.

Inoltre si chiede di prestare particolare attenzione a somme relative a vecchie programmazioni comunitarie (ad es. POP 1994/1999, POR 2000-2006, PO 2007/2013) che andrebbero eliminate a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali, che nel caso in cui risultano già impegnate, dovranno essere mantenute tra i residui passivi rappresentandone dettagliatamente le motivazioni.

---

Al fine di procedere all'analisi delle singole partite, le Ragionerie centrali, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati, analogamente a quanto avvenuto nei decorsi esercizi, le schede dei residui attivi e dei residui passivi (esclusivamente per gli impegni assunti nel 2018), comprese quelle relative alle somme oggetto dei riaccertamenti straordinario ed ordinario ed imputate all'esercizio 2018, per le quali risultano assunti i corrispondenti accertamenti ed impegni in conto competenza 2018 ma che non sono state incassate o pagate, con l'indicazione, oltre che dei dati identificativi della partita da esaminare, compresa la relativa natura fondi, dell'importo del residuo al 31.12.2018.

Nelle more delle definizione degli esiti contabili derivanti dalla gestione delle entrate del decorso esercizio finanziario, al fine di accelerare la data di avvio dei pagamenti in conto residui per tutti i residui ancora non disponibili al S.I., si ritiene di procedere preliminarmente a dare istruzioni operative in merito al riaccertamento dei residui passivi.

**Gli elenchi relativi ai residui passivi di provenienza antecedente il 2018,** saranno distribuiti dalle Ragionerie centrali **a partire dal 22 gennaio 2019** e dovranno essere restituiti debitamente compilati **entro il 25 gennaio 2019,** successivamente si potrà procedere al trasporto delle somme mantenute e sarà consentita l'emissione dei titoli di spesa per il pagamento degli stessi.

**Dal 23 gennaio 2019 le schede relative ai residui passivi di nuova formazione** dovranno essere distribuiti ai servizi responsabili della gestione delle spese, e riconsegnati inderogabilmente alle Ragionerie centrali, debitamente compilati e firmati dal vertice amministrativo, **entro e non oltre il 28 gennaio 2019.**

Il rispetto puntuale di tali termini è indispensabile nella considerazione che, fino a quando non sarà completata la procedura del riaccertamento ordinario per i residui passivi, non sarà consentita l'immissione al sistema informativo di titoli di spesa in conto residui ad esclusione delle partite già liquidate come sopra rappresentato.

**Fino al 30 gennaio 2019** la Ragioneria centrale procederà all'immissione sull'apposito applicativo del sistema informativo dei dati riportati nelle schede restituite dalle Amministrazioni controllate, previa verifica dei dati in esse contenuti. Infatti, poiché con la Delibera di Giunta che sarà adottata per il riaccertamento ordinario dei residui, alla reimputazione delle somme corrisponderà l'assunzione dei relativi impegni di spesa, l'inserimento delle schede dei residui si configura come una normale attività di controllo sulle obbligazioni giuridiche a supporto degli impegni.

Onde procedere al tempestivo completamento del riaccertamento ordinario, che, si ricorda, è propedeutico sia all'avvio delle operazioni di consuntivo, per il rispetto del termine di presentazione dello stesso, sia, e soprattutto, per consentire la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato delle risultanze finali della gestione 2018 ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. Circolare n. 19/2016 di questa Ragioneria generale), **si invitano le Amministrazioni in indirizzo a provvedere in tempi brevissimi, e comunque non oltre il corrente mese di gennaio, all'invio alle Ragionerie centrali dei provvedimenti di accertamento delle entrate** che provvederanno alla tempestiva registrazione al Sistema Informativo.


Con successiva nota sarà comunicata la data di avvio della distribuzione delle schede dei residui attivi e saranno fornite le necessarie istruzioni.

Si ritiene necessaria ed indispensabile da parte delle SS.LL. la precisa e puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, poiché anche un semplice tardivo adempimento renderà oltremodo complesso il corretto rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale della Regione, dal che potrebbero derivare rilevanti conseguenze per l'amministrazione regionale nel suo complesso.

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
**(Bologna)**



09  
Il Dirigente ad interim dell'U.O. 1.2  
(Alessandro Carlotti)



Il Funzionario direttivo  
(Maria Anna Patti)

